



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/

Roma, 20 febbraio 2009

OGGETTO: Art. 72 L. 133/2008: "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA-(CONSAP)-ITALIA SICURA (ANIP)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-I'PS-ADP-PNFI-MPS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	=ROMA=

Per opportuna conoscenza si trasmette l'unita circolare, concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(A. Pazzanese)

0646549560





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N.333.A/9806.H.1/992-2009

Roma, 18 FEB. 2009

OGGETTO: Art. 72 L. 133/2008: "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo".

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" = SEDE =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA = PALERMO =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA = LORO SEDI =

0646549560

Insieme al Sig. Nino,
 Allett. Costis ed es. tipp. w

MOD. 4 P.S.C.

18/02
uge
elle
0055

2
20/2
sf. de. 0055
Vig



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO = LADISPOLI - ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE - SCUOLA TECNICA DI POLIZIA DI SPINACETO = ROMA =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO = LA SPEZIA =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO = NAPOLI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI = SENIGALLIA =
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI UFFICI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLO STRALCIO DELLE PROCEDURE DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e, per conoscenza

- AI SIGG. PREFETTI
- AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA AUTONOMA
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VAL D'AOSTA

= I LORO SEDI =

= TRENTO E BOLZANO =

= AOSTA =

L'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ai commi da 1 a 6, ha introdotto l'istituto dell'esonero dal servizio dei dipendenti pubblici.

Con riferimento all'istituto oggetto, il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha diramato la circolare n. 10 del 20/10/2008, allegata alla presente.

La menzionata circolare, consultabile sul sito www.funzionepubblica.it, contiene dettagliati chiarimenti ed indicazioni sull'ambito, sui presupposti e sulle condizioni di applicazione, nonché relativamente alle conseguenze sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti collocati in posizione di esonero dal servizio, ai quali, in quanto "indirizzi applicativi" dell'istituto, dovranno attenersi le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. 165/01, cui la circolare è rivolta.

Nel contesto della citata circolare viene rimarcata la discrezionalità, in capo a ciascuna P.A., delle determinazioni in ordine all'accoglimento o rigetto delle domande di collocamento in esonero dal servizio, in quanto fondata sulla valutazione di complessive esigenze funzionali ed organizzative.

In ragione di quanto precede, la determinazione in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze in argomento, presentate da appartenenti alla Polizia di Stato, dovrà essere effettuata con provvedimento a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

La circolare n. 10 del Dipartimento della Funzione Pubblica, peraltro, invita le Amministrazioni a fondare le determinazioni assunte in materia anche sul parere reso dal responsabile della struttura nella quale il richiedente presta servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si rammenta che la stessa norma stabilisce che il personale interessato, per gli anni 2009, 2010 e 2011, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e sempre che, entro l'anno solare, raggiunga il requisito minimo di anzianità contributiva utile, può presentare istanza **non revocabile** di esonero dal servizio **improrogabilmente entro il 1° marzo** di ciascun anno.

Tanto premesso le SS.LL. sono pregate di voler curare la ricezione delle eventuali domande di esonero ai sensi dell'art. 72, commi 1-6, L. 133/08, pervenute entro la suddetta data, nonché l'inoltro delle stesse ai competenti Servizi della Direzione Centrale per le Risorse Umane, in base alla qualifica dell'istante, unitamente al circostanziato parere in ordine alla sussistenza di ragioni per l'accoglimento o per il rigetto delle istanze, utile ai fini della valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative dell'Amministrazione della P.S. di cui tener conto per le determinazioni conclusive sulle istanze.

Infine, si rappresenta che dovranno essere fornite le informazioni relative alla ricorrenza dei requisiti richiesti dalla norma, in particolare:

- la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni;
- la data di raggiungimento del requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni;
- la data di decorrenza della pensione.

In particolare, si rende necessario fornire tale ultima indicazione al fine di evitare soluzioni di continuità tra la corresponsione del trattamento retributivo di esonero e la corresponsione del trattamento di pensione.

In effetti, la norma di cui all'oggetto prevede l'irrevocabilità della domanda di esonero, pertanto, come esplicitato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare in premessa richiamata: *"l'amministrazione non può consentire che il soggetto ritorni in servizio per riprendere l'attività eventualmente al fine di raggiungere il limite di età anche perché ciò sarebbe in contrasto con le finalità della nuova normativa"*.

Tanto considerato, con una lettura evidentemente estensiva del dettato normativo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito, in merito, un'interpretazione autentica della volontà del legislatore nello stabilire che "al termine del periodo di esonero il dipendente consegue il trattamento di pensione spettante o per raggiunti limiti di età - da individuare nelle disposizioni che disciplinano il suo rapporto di lavoro o di impiego - o in presenza dell'anzianità contributiva di 40 anni, in base alla quale è possibile conseguire il trattamento di pensione indipendentemente dall'età anagrafica (art. 1, comma 59, lettera b, della legge n. 449 del 1997). Fermo restando il diritto a pensione, va stabilita la sua decorrenza (finestre), ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettere a) e b), della l. n. 247 del 2007".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Pertanto al riguardo, nella stessa circolare più volte citata, per evitare soluzione di continuità fra la corresponsione del trattamento spettante in caso di collocamento in posizione di esonero e la corresponsione del trattamento di pensione, si legge: *"In ordine al termine del periodo di esonero, si ritiene che - ferma restando la sua durata massima quinquennale - l'amministrazione, nell'assentire all'istanza, debba regolare la decorrenza dell'esonero tenendo conto della data di decorrenza della pensione. In base alla normativa vigente, infatti, la decorrenza della pensione può risultare successiva a quella di maturazione del diritto"*.

Si ritiene utile rammentare che il raggiungimento dei limiti di età del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. del 5 ottobre 2000, n. 334.

Qualora il dipendente in posizione di esonero dovesse intraprendere attività di volontariato e svolgerla in **maniera continuativa ed esclusiva**, potrà inoltrare ai competenti Servizi della Direzione Centrale, per il tramite di codesti uffici, idonea documentazione e certificazione comprovante detta circostanza.

Al riguardo, ai sensi del 3° comma dell'art. 72, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto per l'*"Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare attività di volontariato per l'elevazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio"*, datato 5 novembre 2008 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 19.12.08 (serie generale).

Pertanto, l'interessato dovrà produrre idonea documentazione (ad es. l'estratto dello statuto relativo all'oggetto) attestante lo svolgimento di attività di volontariato presso le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le organizzazioni non governative (ONG), che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, richiamate dal sopra citato decreto ministeriale, ovvero presso gli altri soggetti individuati dallo stesso provvedimento:

- 1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione, la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 2) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Inoltre andrà prodotta un'attestazione, rilasciata da un titolare di rappresentanza giuridica delle associazioni, fondazioni, o organizzazioni di cui sopra, relativa allo svolgimento dell'attività di volontariato del dipendente collocato in esonero in modo continuativo ed esclusivo.

Come noto, l'art. 72 L. n. 133/2008 disciplina due ulteriori istituti pure contemplati dalla circolare n. 10 del 20/10/2008: dai commi 7 a 10 introduce modifiche all'istituto del trattenimento in servizio di cui all'art. 16, comma 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; al comma 11 prevede la risoluzione del contratto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.

Quanto all'istituto del trattenimento in servizio, posto che l'art. 72, comma 7, richiama le previsioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, si rammenta che l'istituto in parola non è applicabile al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato per effetto del disposto di cui all'art. 4, comma 5, del D. Lgs. 23/12/1993, n. 546.

Con riferimento all'istituto della risoluzione del contratto di lavoro, si richiama il disposto normativo dell'art. 72, comma 11, nella parte in cui stabilisce che: *"Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali"*.

Al riguardo si precisa che non è stato ancora adottato il d.P.C.M. previsto dalla disposizione sopra riportata.

La presente circolare ed il relativo allegato sono consultabili sul sito www.poliziadistato.it.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli